



## APRILE 2017

### LE SCADENZE

#### ☐ 10/04/2017

- Termine di presentazione della comunicazione rilevante ai fini IVA relativa all'anno 2016 da parte dei soggetti IVA mensili (Spesometro).

#### ☐ 20/04/2017

- Termine di presentazione della comunicazione rilevante ai fini IVA relativa all'anno 2016 da parte dei soggetti IVA trimestrali (Spesometro).

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relative al mese di aprile 2017 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+est+eso/>

### IL TEMA DEL MESE

#### La nuova scadenza per la stampa e la conservazione sostitutiva dei registri

Le recenti modifiche operate del legislatore in merito ai termini di invio telematico delle dichiarazioni fiscali modificano, di conseguenza, i termini previsti per la stampa e la conservazione sostitutiva dei registri contabili.

In attesa di chiarimenti specifici che potranno essere espressi da parte dell'Amministrazione finanziaria, di seguito, illustriamo le conseguenze che derivano da queste novità anche alla luce del quadro interpretativo che da esso è derivato.

## I nuovi termini per la stampa dei registri

### 1. PREMESSA

#### Novità

Le recenti modifiche operate dal legislatore con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225)<sup>1</sup> e con il c.d. “decreto Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19)<sup>2</sup> ai **termini di invio telematico delle dichiarazioni fiscali** hanno determinato, di riflesso, importanti conseguenze riguardo gli adempimenti connessi, tra i quali rientrano **la stampa (ovvero la conservazione sostitutiva) dei corrispondenti registri contabili**.

Infatti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 e dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, **la stampa su carta dei registri contabili che sono tenuti con sistemi meccanografici e/o la conclusione del procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti archiviati elettronicamente** deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

### 2. I NUOVI TERMINI PER LA STAMPA E ARCHIVIAZIONE DEI REGISTRI IVA E DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Com’è noto, il novellato articolo 8, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322<sup>3</sup>:

#### Termini di invio telematico della dichiarazione annuale IVA

- **con riferimento all’anno 2016**: ha anticipato alla data del 28 febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA/2017 (al riguardo si ricorda che, a decorrere da quest’anno, non è più possibile unificare la dichiarazione IVA con quella dei redditi);
- **con riferimento all’anno 2017 e per gli anni a venire**: ha fissato il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA nel periodo 1° gennaio – 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (pertanto, a titolo esemplificativo, la dichiarazione annuale IVA/2018, relativa

---

1 In merito ai termini e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

2 In merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.

3 Così modificato dall’art. 4, comma 4, lett. c), del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

all'anno 2017, dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia entro il 30 aprile 2018).

Nella seguente tabella riepiloghiamo i nuovi termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa agli anni 2016 / 2017 /2018:

Tipologia documento	Termine
Dichiarazione IVA/2016 (anno 2015)	Entro il <b>30 settembre 2016</b>
Dichiarazione IVA/2017 (anno 2016)	Entro il <b>28 febbraio 2017</b>
Dichiarazione IVA/2018 (anno 2017)	Entro il <b>30 aprile 2018</b>

Le sopra citate **nuove scadenze previste** per l'invio delle dichiarazioni IVA **modificano**, di conseguenza, **i termini previsti per:**

1. la stampa (ovvero la conservazione sostitutiva) dei registri IVA;
2. l'archiviazione elettronica delle fatture elettroniche.

Infatti, come già anticipato in premessa, la stampa (ovvero la conservazione sostitutiva) dei registri IVA e l'archiviazione elettronica delle fatture elettroniche deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine ordinario previsto per l'invio delle dichiarazioni IVA alle quali si riferiscono.

Da quanto sopra deriva che:

- **i registri IVA e le fatture elettroniche relativi all'anno 2016:** potranno essere stampati (in riferimento ai soli registri) ovvero archiviati elettronicamente entro la data del **28 maggio 2017** (corrispondente al terzo mese successivo al 28 febbraio 2018, ovvero il nuovo termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2016);
- **i registri e le fatture elettroniche relativi all'anno 2017:** dovranno essere stampati o archiviati entro la data del **30 luglio 2018** (corrispondente al terzo mese successivo al **30 aprile 2018**, ovvero il nuovo termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017).

Nella seguente tabella riepiloghiamo i nuovi termini previsti per la stampa (ovvero la conservazione sostitutiva) dei registri IVA e l'archiviazione elettronica delle fatture per gli anni 2016 e 2017:

**Nuovi termini per la stampa e la conservazione sostitutiva**

Tipologia di documento	Secondo la norma	Per i dati relativi all'anno 2016	Per i dati relativi all'anno 2017
Stampa (ovvero conservazione sostitutiva) dei registri IVA acquisti, vendite e dei corrispettivi	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio del relativo modello annuale IVA	Entro il <b>28 maggio 2017</b>	Entro il <b>30 luglio 2018</b>
Archiviazione elettronica delle fatture elettroniche		Entro il <b>28 maggio 2017</b>	Entro il <b>30 luglio 2018</b>

### 3. I NUOVI TERMINI PREVISTI PER LA STAMPA DEI REGISTRI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

L'articolo 13-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - c.d. "decreto Milleproroghe") ha previsto:

Novità "decreto Milleproroghe"

- la proroga di 15 giorni del termine previsto per la presentazione del modello Redditi SC/2017 e IRAP/2017 (periodo d'imposta 2016);
- a favore dei **soggetti, diversi dalle micro imprese (da individuare ai sensi dell'articolo 2435-ter del c.c.) e che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile.**

A quest'ultimo riguardo, si ricorda che in virtù di quanto previsto dall'articolo 2435-ter c.c. sopra richiamato, devono considerarsi "micro imprese" le società (ex art. 2435-bis del c.c.) che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:

Caratteristiche delle micro imprese

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In pratica, per effetto del sopra citato provvedimento, al fine di agevolare la prima applicazione delle nuove disposizioni previste in materia di bilancio dal D.Lgs. n. 139/2015, sono stati attribuiti 15 giorni in più (rispetto agli ordinari 9 mesi successivi alla chiusura del periodo d'imposta) per l'invio telematico del modello dichiarativo Reddito SC/2017 e IRAP/2017.

Nella seguente tabella riepiloghiamo i nuovi termini previsti per l'invio telematico del modello Redditi e IRAP relativi all'anno 2016:

Tipologia modello	Soggetti	Termine
-------------------	----------	---------

<b>Modello Redditi SC/2017 e IRAP/2017 (periodo d'imposta 2016)</b>	Società di capitali diverse dalle micro imprese ex articolo 2435-ter del c.c. che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile	Entro il <b>15 ottobre 2017</b>
	Altre società di capitali	Entro il <b>30 settembre 2017</b>

Per effetto dei nuovi termini sopra illustrati, la stampa cartacea (ovvero l'archiviazione elettronica) del libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di magazzino, **dovrà essere effettuata entro 3 mesi dal nuovo termine previsto per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi**

**Nuovi termini per la stampa e l'archiviazione elettronica**

Da quanto sopra deriva che, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con riferimento al **periodo d'imposta 2016**:

- **i soggetti diversi dalle micro imprese ex articolo 2435-ter che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile**: saranno tenuti a stampare o archiviare i sopra citati registri entro la data del **15 gennaio 2018**;
- **gli altri soggetti**: continueranno a stampare o archiviare i registri entro la data del **30 dicembre 2017**.

Nella seguente tabella riepiloghiamo i nuovi termini per la stampa e conservazione delle scritture contabili previsti in base alle novità sopra illustrate (le date indicate si riferiscono al caso più frequente, ossia quello in cui il periodo d'imposta coincide con l'anno solare):

Tipologia di documento	Secondo la norma	Per i dati relativi all'anno 2015	Per i dati relativi all'anno 2016
Libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di magazzino per le società di capitali diverse dalle micro imprese ex articolo 2435-ter che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile	Entro 3 mesi dalla scadenza dell'invio della relativa dichiarazione dei redditi	Entro il <b>30 dicembre 2016</b>	Entro il <b>15 gennaio 2018</b>
Libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di		Entro il <b>30 dicembre 2016</b>	Entro il <b>30 dicembre 2017</b>

magazzino per le altre società di capitali			
---	--	--	--

#### 4. L'INTERPRETAZIONE CON TERMINI PIÙ AMPI

Per completezza di informativa si segnala che, rispetto ai termini di stampa e conservazione dei registri IVA sopra indicati, un'interpretazione meno restrittiva è stata recentemente fornita da un documento di studio emesso a cura delle Commissioni *Information Technology* e di alcuni Ordini territoriali congiunti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**si veda documento allegato**).

In questa sede è stato precisato che un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994<sup>4</sup>, potrebbe creare non pochi problemi di riorganizzazione interna degli studi professionali, in quanto, in relazione al medesimo anno d'imposta, verrebbero a crearsi due momenti distinti di stampa e di conservazione dei registri.

Pertanto, secondo detto documento, i tre mesi entro i quali stampare o conservare elettronicamente i registri IVA dovrebbero fare esclusivo riferimento al termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, mantenendo quindi fermo il **termine del 31 dicembre**.

Sul tema in questione, si resta comunque in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

---

<sup>4</sup> In base al quale "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi".